

## TORNATA DEL 28 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione del progetto di legge sull'avanzamento nell'esercito di terra — Articolo 24: emendamento del senatore La Marmora Alberto — Opposizioni del senatore Dabormida, ministro degli affari esteri, e dei senatori Di Collegno Giacinto, Colla, relatore, e del ministro della guerra — L'emendamento non è appoggiato — Approvazione degli articoli 24 al 36 — Articolo 37: emendamento dell'ufficio centrale — Adozione del medesimo e degli articoli dal 37 al 40 — Soppressione dell'articolo 41 proposta dal relatore — Adesione del ministro della guerra appoggiata dal senatore Alfieri — Volazione e approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

**DI VESME**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

### **SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'AVANZAMENTO NELL'ESERCITO DI TERRA.**

**PRESIDENTE.** Si continua la discussione sull'articolo 24 della legge.

La parola è accordata al senatore Alberto Della Marmora.

**LA MARMORA ALBERTO.** Signori, non sarei conseguente con me stesso se imprendessi oggi a sostenere una opinione contraria a quella da me impugnata allorchè aveva, vent'anni fa, l'onore di far parte del real corpo di stato maggiore in qualità di tenente colonnello e di colonnello.

Fin d'allora io mi esprimeva coi miei capi ed i compagni precisamente nei termini usati ieri dall'onorevole senatore Colla, cioè che quel corpo debba trovarsi, rispetto all'armata, nella condizione tutta speciale di dare o di ricevere gran parte de'suoi ufficiali, cioè quella di un corpo ove, generalmente parlando, si entra e da cui si esce.

Il principale mio desiderio in quel tempo essendo stato quello che l'arma in cui aveva l'onore di servire divenisse realmente un corpo militare, io non vedeva altro mezzo di provvedervi che quello di rinunciare spontaneamente a certi privilegi che lo rendevano invisibile ed isolato precisamente quando era mestieri che divenisse accessibile ed accetto agli ufficiali degli altri corpi; d'altronde, rendendolo più accessibile a tutti, si diffondeva nell'esercito quella istruzione teorica che si potrebbe difficilmente ottenere fuori di un corpo

scientifico; ed era questo il modo di avere all'occorrenza non solo in quel corpo, ma in tutti gli altri un competente numero di ufficiali ad un tempo istruiti e pratici del servizio delle singole armi di cui si compone l'esercito.

Questo mio antico desiderio venne in gran parte realizzato, e me ne congratulo col Ministero e coll'armata.

Egli è chiaro che un corpo in cui non vi è, per la maggior parte di quelli che lo compongono, stabilità individuale, non può essere retto per l'avanzamento colle medesime regole che servir debbono di base alle promozioni degli uffiziali delle altre armi; ma, signori, non essendovi fra noi un corpo speciale d'ingegneri topografici, tale incarico è rimasto affidato a quello di cui ora fo menzione, e sappiamo tutti che se ne disimpegnò e se ne disimpegna oggigiorno lodevolmente.

Io certamente venendo a trattare di ciò che da altri viene detto la *parte dotta* dell'arma, non intendo dare agli studi matematici ed al tirocinio delle operazioni trigonometriche e geodetiche affidate fra noi agli uffiziali di stato maggiore una importanza esagerata, poichè io stesso fui in caso di praticare lungamente questi studi e queste operazioni; epperò, apprezzandole soltanto al loro giusto valore, io approvo quanto mai che si spediscono ogni anno i giovani uffiziali del corpo ai lavori del rilevamento e ricognizione delle mappe, ben sapendo per propria esperienza come un simile esercizio formi l'occhio a giudicare del terreno e delle distanze, e metta l'uffiziale in caso di levare, occorrendo, un piano a vista; vantaggi questi che dico di sommo rilievo, senza tener conto dei disagi, delle fatiche, delle privazioni, e direi persino dei pericoli che s'incontrano in questa campagna di pace, e che costituiscono una parte importantissima dell'educazione militare.

Ma, signori, per condurre convenientemente tanto gli studi ed i lavori suddetti, come gli studi di arte militare sublime,

conviene che nel corpo stesso vi sieno delle persone che si dedichino particolarmente a questi rami di servizio, e che ne facciano in certo modo la loro carriera, costituendo così un nucleo non variabile della parte dotta del corpo. Egli è certo che se si vogliono dei buoni e fondati studi e delle buone operazioni, occorrono buoni maestri e buoni direttori; ed i buoni maestri ed i buoni direttori non s'improvvisano, e quando si hanno si debbono ritenere e contentare, od almeno non disgustare.

Io vedo in artiglieria degli ufficiali dedicarsi quasi esclusivamente alla parte scientifica dell'arma, senza discapito di un avanzamento che vien loro assicurato all'anzianità; così del real corpo della marina, ove tale ufficiale utile al cantiere ed all'arsenale vi sviluppa le sue conoscenze speciali, e non è costretto per il suo avanzamento a navigare, quando è assai più utilmente impiegato a terra.

Io credo che sarebbe un vero discapito per il corpo dello stato maggiore, in ciò che spetta al servizio topografico od all'insegnamento della parte sublime dell'arte militare, se quel tale suo capitano, veramente riconosciuto per ispeciale in uno di quei rami, non potesse far valere un titolo allo avanzamento nel corpo, e non avesse altro modo di conseguirlo che quello di lasciare il suo *Jomini* od i suoi *logaritmi* per far girare in piazza d'armi un battaglione sul calcagno destro o sul sinistro, o per assistere due volte al giorno allo strolino dei cavalli, cose che probabilmente non sarebbero il fatto suo.

Io lo ripeto, signori, non intenderei regolare l'avanzamento dei capitani dello stato maggiore sulle norme fissate per quelli degli altri corpi speciali di terra e di mare, perchè nel suo complesso ritengo questo corpo come un luogo di continuo transito per la maggior parte de' suoi membri; credo però che in esso vi debba essere un nucleo, e che questo nucleo non possa essere soddisfacente se non è permanente in una parte degl'individui che lo compongono; in questo caso questo nucleo rientrerebbe nelle condizioni stabilite per i corpi d'artiglieria e del genio; e così io non avrei difficoltà di accostarmi alla proposta del mio collega il senatore Franzini, assente, che formava la minoranza della Commissione, la quale proposta, se non erro, era quella di aggiungere all'articolo 24 le seguenti parole:

« Tuttavia, a tenore delle esigenze del servizio del corpo, sulla proposta del comandante di esso, e dietro l'idoneità constatata dalla maggioranza degli ufficiali superiori dell'arma, il Ministero potrà proporre a S. M. per l'avanzamento a solo titolo di anzianità il capitano del real corpo che verrebbe in tal modo presentato. »

**DABORMIDA**, ministro degli esteri. Le considerazioni messe innanzi dall'onorevole senatore La Marmora sulla utilità di mantenere ne' gradi superiori del corpo dello stato maggiore generale degli ufficiali capaci di dirigere il servizio topografico e la parte, come egli dice, sublime della scienza militare, sono giustissime. . .

**LA MARMORA ALBERTO**. Ma in piccol numero.

**DABORMIDA**, ministro degli esteri. O piccolo o grande, non importa.

Siccome secondo l'articolo del progetto di legge i maggiori possono essere scelti fra i capitani del corpo o fra i maggiori dell'esercito, il ministro avrà precisamente modo, tenendo conto della proposta del comandante del corpo, di nominare a maggiori i capitani del corpo capaci di disimpegnare quel ramo di servizio per cui si richiedessero uomini speciali, ed egli certamente lo farà; mentre io credo che se si adottasse l'emendamento proposto dall'onorevole generale Franzini e

sostenuto dal generale La Marmora, si renderebbe la cosa impossibile, perchè una parte dell'avanzamento dovendosi accordare all'anzianità, ad imitazione di quello che si fa negli altri corpi, potrebbe accadere che quel capitano anziano che per diritto concessogli dalla legge dovesse essere promosso nel corpo non avesse precisamente quella specialità di cui si sentisse il bisogno, il che, ripeto, non accadrà mai se la scelta si eserciterà liberamente fra tutti i capitani del corpo.

Vi è ancora un'altra considerazione, ed è che se si accettasse l'emendamento quale viene proposto, ne risulterebbe che il Ministero dovrebbe sempre secondare la proposta del capo del corpo, locchè sarebbe contrario al principio della legge, che lascia la scelta al Re, quindi la responsabilità al ministro.

Il ministro deve tener conto delle proposte: il regolamento stabilirà delle norme per la scelta; ma la legge non può contenere una disposizione per cui si obblighi il ministro ad accettare senza più le proposte del capo del corpo.

Per queste considerazioni io credo che non si debba variare l'articolo quale venne proposto prima dal Ministero, accettato dall'ufficio centrale nella sua appendice, ed insisto perchè venga conservato precisamente perchè la composizione del corpo dello stato maggiore riesca tale da poter disimpegnare tutti i servizi difficili che gli sono affidati.

**LA MARMORA ALBERTO**. Risponderò al signor ministro che io non ho certamente inteso di pareggiare l'avanzamento dello stato maggiore alla metà dell'anzianità, come trovasi negli altri corpi; forse mi sarò male spiegato, ma ho solo voluto parlare di alcuni casi speciali. Lo stato maggiore è il solo che sia escluso dall'avanzamento per anzianità: io vorrei che gli si lasciasse una porta aperta a questo diritto, diritto che compete a tutti gli ufficiali degli altri corpi.

**DABORMIDA**, ministro degli esteri. Scusi l'onorevole senatore e scusi il Senato se io insisto; ma se si lascia una porta dello nome dei maggiori all'anzianità, si viene ad accordare un diritto non ad un capitano speciale, il quale non può usufruirne se nel tempo stesso non è il più anziano, ma si accorda eventualmente a tutti i capitani del corpo. Può quindi avvenire che debbasi conservare nel corpo un individuo che forse è meno adatto al servizio speciale che si richiede.

Per lo contrario, ripeto, se si lascia libera la scelta, tenendo il ministro conto delle informazioni del comandante del corpo, si può credere che ad ogni vacanza il corpo potrà trarre o dai suoi capitani o dai maggiori dell'esercito l'uffiziale che meglio convenga al ramo di servizio che trovasi in maggior bisogno.

**DI COLLEGNO GIACINTO**. Credo che se il generale Alberto Della Marmora avesse letto l'articolo 34 della legge che stiamo discutendo, avrebbe trovato in gran parte almeno risposta e soddisfazione all'emendamento che egli proponeva.

All'articolo 34 è detto:

« L'avanzamento a scelta sino al grado di maggiore inclusivamente ha luogo sulle liste di proposizioni compilate dai capi di corpo col concorso degli ufficiali superiori. »

Quest'articolo applicato anche allo stato maggiore non lascierebbe più dubbio che il ministro possa pur scegliere in questo, come negli altri, gli ufficiali proposti dal corpo di stato maggiore.

**COLLA**, relatore. Domando la parola per dare una spiegazione a quanto ha detto l'onorevole preopinante.

Tutta la portata dell'emendamento proposto dal signor Della Marmora si riduce ad una cosa di pochissimo momento. Si dice che quando vi sia nel corpo un ufficiale che abbia co-

gnizioni speciali e che quest'uffiziale si trovi nel corpo stesso, il ministro potrà proporlo a S. M. per l'avanzamento. Questa è cosa che non ha bisogno di essere significata, perchè il ministro può proporre tutti quelli che sono in caso di poter aspirare a quest'avanzamento. Ma ciò che porge un oggetto a questo emendamento sarebbe l'aggiunta di dover proporre quest'uffiziale a S. M. « per l'avanzamento col titolo di anzianità. »

Ciò mi pare di nessun effetto sostanzialmente, ed introdurrebbe un sistema di anzianità dove non è, complicherebbe la cosa e non farebbe niente di più. Non vedo qual fine possa avere il richiedere che il ministro proponga al Re quest'uffiziale piuttosto per anzianità che per scelta. Certamente quando vi sarà nel corpo un uffiziale che risponda ai bisogni del medesimo, il Ministero sarà ben contento di proporlo per scelta, e non vedo necessità che si abbia a dire che potrà proporlo bensì, ma per anzianità. Il progetto lascia facoltà al Ministero di farlo per scelta, onde non ne nasca contraddizione coi principii del progetto stesso.

**LA MARMORA ALBERTO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Prima di accordarle la parola debbo interrogare il Senato se appoggia l'emendamento di cui si è ora data lettura.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, non v'ha più luogo a discussione.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Postochè l'articolo non è ancor votato, vorrei dire una semplice parola. Il real corpo di stato maggiore non è più corpo di stato maggiore generale, come vedesi nel progetto stampato. . .

**PRESIDENTE.** Nel titolo vi è scritto: *Stato maggiore generale*. Basterà cancellarlo dal titolo, giacchè nel testo dell'articolo non trovasi la parola *generale*.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Forse a qualcheduno rincrescerà di togliere l'aggettivo *generale*. Ma osserverò a questo proposito che sotto il titolo di *Stato maggiore generale* si comprendono tutti gli uffiziali generali dell'esercito che formano, come presso tutte le altre nazioni, lo stato maggiore generale. Perciò, onde seguire quell'esempio, nel decreto in cui si è stabilita la formazione del corpo in questione si è chiamato *Corpo reale di stato maggiore*.

**PRESIDENTE.** Non resta che a porre ai voti l'articolo 24. (È approvato.)

#### *Treno d'armata.*

« Art. 25. I capitani ed i maggiori del treno d'armata sono nominati fra gli uffiziali del grado immediatamente inferiore del corpo stesso, seguendo le norme generali.

« Il comandante del treno d'armata può essere scelto fra gli uffiziali del grado immediatamente inferiore del corpo stesso o degli altri corpi dell'esercito.

« In occasione di spiegamento od aumento del corpo, gli uffiziali dei vari gradi occorrenti per completare i nuovi quadri possono essere tratti dagli altri corpi dell'esercito. »

Farei un'osservazione sulla parola *armata*, che non vedo usata in nessun'altra parte della legge, nella quale si parla sempre di esercito. *Armata*, in buona lingua italiana, si usa quando si parla di armata navale; ma le truppe di terra si chiamano *esercito*.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Io non so se tale vocabolo sia veramente italiano, ma so che si usa, e tale è stato adottato nel decreto, dimodochè credo vi si possa lasciare.

**DE SONNAZ.** Farei anch'io un'osservazione: non so se la parola *treno* sia accettata in buona lingua.

**PRESIDENTE.** Sarebbe *tratto*, è vero, ma *treno* è d'uso. Metto adunque ai voti l'articolo 25.

(È approvato.)

#### *Compagnia degl'infermieri.*

« Art. 26. Il comandante della compagnia degl'infermieri è tratto dai luogotenenti della medesima, ovvero dai capitani o luogotenenti degli altri corpi.

« In occasione di spiegamento od aumento del corpo, gli uffiziali dei vari gradi occorrenti per completare i nuovi quadri possono essere tratti dagli altri corpi dell'esercito. »

(È approvato.)

#### *Servizio sedentario.*

« Art. 27. Appartengono al servizio sedentario quanto allo avanzamento:

« Lo stato maggiore delle piazze;

« Le guardie reali del palazzo;

« I veterani. »

(È approvato.)

« Art. 28. I posti che si rendono vacanti nello stato maggiore delle piazze sono per quattro quinti assegnati ad uffiziali dell'esercito attivo, i quali abbiano grado uguale a quello stabilito per la carica vacante, ovvero abbiano un grado immediatamente inferiore, purchè in questo caso contino venti anni compiuti di servizio e sei di grado.

« L'altro quinto è dato ad uffiziali del grado immediatamente inferiore, tratti dallo stato maggiore delle piazze, oppure ad uffiziali di altri corpi in servizio sedentario, i quali abbiano il grado stabilito per la carica vacante, ovvero anche un grado immediatamente inferiore conseguito da oltre sei anni.

« Gli uffiziali delle piazze assediate o bloccate e gli uffiziali in servizio sedentario nelle piazze medesime sono durante questo tempo considerati come parte dell'esercito attivo.

« I guard'armi sono tratti per tre quarti dai sott'uffiziali dell'armata attiva e per l'altro quarto da quelli del servizio sedentario. »

(È approvato.)

« Art. 29. Le guardie semplici della compagnia delle guardie reali del palazzo sono tratte dai caporali dei diversi corpi d'armata di terra e di mare, i quali contino sei anni di grado e quindici di servizio, oppure siano divenuti inabili alla milizia attiva per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio.

« Nell'essere ammessi alla compagnia essi divengono sergenti.

« Possono pure essere ammessi nella compagnia come guardie semplici sergenti che abbiano sei anni di grado tra sergente e caporale, e riuniscano le altre condizioni dianzi divisate.

« Gli uffiziali della compagnia sono tratti da militari di grado uguale degli altri corpi, o di grado immediatamente inferiore della compagnia medesima. »

(È approvato.)

« Art. 30. Gli uffiziali dei veterani sono tratti dagli uffiziali di grado uguale degli altri corpi dell'esercito. »

(È approvato.)

« Art. 31. L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ad esso grado, od a parità di data da quella del grado inferiore. »

(È approvato.)

« Art. 32. Nel servizio prescritto dagli articoli 2 a 12 non è computato quello che non siasi prestato negli eserciti nazionali.

« Nel computo dell'anzianità, rispetto al diritto d'avanzamento sarà altresì dedotto :

« 1° Il tempo durante il quale l'uffiziale sia stato ritenuto per effetto di una sentenza o sospensione dalle funzioni, in virtù della legge penale ;

« 2° Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito da condanna ;

« 3° Il tempo scorso in servizio sedentario ;

« 4° Il tempo scorso in tal condizione che, a tenore della legge sullo stato degli uffiziali, non sia considerato come servizio effettivo, nè di aspettativa.

« Il tempo scorso in aspettativa dagli uffiziali collocati in detta categoria, in virtù della legge sullo stato degli uffiziali, o del decreto regio delli 23 luglio 1849, è computato per la anzianità, sì e come è determinato dalla detta legge.

« Il tempo scorso in aspettativa, in riforma, od in altre categorie da uffiziali collocati nelle medesime prima della emanazione di detti provvedimenti, è computato siccome era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora in vigore riguardo alle medesime. »

(È approvato.)

« Art. 33. Durante la prigionia di guerra, gli uffiziali conservano i loro diritti di anzianità per l'avanzamento.

« Nel caso previsto al n° 1 dell'articolo 13 potrà loro concedersi un avanzamento per scelta.

« In nessun caso però non potranno ottenere, rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello ond'erano rivestiti al momento in cui furono fatti prigionieri »

(È approvato.)

« Art. 34. L'avanzamento a scelta sino al grado di maggiore inclusivamente ha luogo sulle liste di proposizione compilate dai capi di corpo col concorso degli uffiziali superiori e presentate ai generali ispettori di ciò incaricati, per essere dai medesimi sottomesse al Ministero nelle forme e colle informazioni che saranno prescritte. »

(È approvato.)

« Art. 35. Gli uffiziali che prestano servizio fuori dei corpi possono dal ministro essere proposti per l'avanzamento a scelta in seguito a speciali rapporti dei capi, sotto i cui ordini prestano servizio, e dietro le risultanze degli anteriori stati caratteristici del corpo a cui appartengono. »

(È approvato.)

« Art. 36. Le norme da seguire per la compilazione di tali liste secondo la specialità delle varie armi, saranno stabilite dal regio decreto di cui è menzione all'articolo 1° »

(È approvato.)

« Art. 37. Il Governo può, in eccezione al principio stabilito dell'avanzamento per corpo sino al grado di capitano inclusivamente, effettuare quelle traslocazioni di corpo ed anche di arma che saranno richieste dall'interesse del servizio.

« Tali traslocazioni devono eseguirsi dietro le norme prescritte dal regolamento citato all'articolo 1° »

**COLLA, relatore.** L'uffizio centrale accettò questo articolo nei termini in cui era stato proposto nel progetto ministeriale: ma dopo quella prima accettazione essendosi determinato che la promozione al grado di capitano non si faccia più per corpo, ma per arma, sarebbe necessario di fare a quest'articolo un'emendazione.

Un'altra emendazione occorre, però assai più importante, la quale richiede che si cambi intieramente l'articolo.

Intendimento del Ministero e dell'uffizio centrale è quello di riconoscere che il Governo può effettuare quelle traslocazioni di corpo ed anche di arma che saranno richieste dallo interesse del servizio anche quando sono un'eccezione al principio dell'avanzamento per corpo. Ma i termini in cui quest'articolo è concepito, farebbero credere almeno che il Governo non possa effettuare le traslocazioni richieste dal servizio, se non nel caso in cui faccia eccezione al principio stabilito dell'avanzamento del corpo.

infatti si dice:

« Il Governo può, in eccezione al principio stabilito dello avanzamento per corpo sino al grado di capitano inclusivamente, effettuare quelle traslocazioni di corpo ed anche di arma che saranno richieste dall'interesse del servizio. »

Questa disposizione, espressa come è, significa, come ognuno vede, l'opposto di ciò che si voleva dire, cioè che il Governo può effettuare tutte quelle traslocazioni che sono rese necessarie dal bene del servizio, e che lo può anche quando si opponesse la regola dell'avanzamento del corpo.

E a questo proposito debbo rendere omaggio alla verità.

Da principio fui impressionato dal pericolo che queste traslocazioni rese troppo frequenti potessero pregiudicare l'interesse di chi ha diritto all'avanzamento; ma avendo letto con molta attenzione il regolamento, ho dovuto convincermi che c'è piuttosto strettezza che larghezza nel determinare i casi di questa traslocazione.

Le traslocazioni, dico, per motivi di servizio sono limitatissime; sono, per esempio, quando manca nel reggimento un uffiziale che sia in grado di riempire le funzioni di aiutante maggiore, od essere uffiziale contabile.

Nel caso difficile certamente a verificarsi in cui mancasse un uffiziale che abbia passati gli anni di grado che sono stabiliti per essere promosso in quel corpo a quel posto e che ne occorresse la surrogazione, allora si farebbe luogo ad una traslocazione.

Riguardo poi all'altra parte di queste traslocazioni che sono di domanda di due uffiziali che desiderano scambiare corpo fra loro, ho riconosciuto che si stabilisce una regola, la quale se pecca in qualche cosa, pecca di eccessiva severità, giacchè è dichiarato che tali uffiziali passino entrambi alla coda degli uffiziali del loro grado del corpo in cui sono traslocati, la quale cosa è ben naturale che renderà assai rare le domande di traslocazione.

Premesse queste spiegazioni ad appagamento del Senato, mi proporrei di sostituire all'articolo come era concepito il seguente:

« Il Governo può effettuare quelle traslocazioni di corpo ed anche di arma che saranno richieste dall'interesse del servizio quand'anche ciò faccia eccezione al principio di avanzamento per corpo.

« Tali traslocazioni devono eseguirsi secondo le norme stabilite dal regolamento citato all'articolo 1° »

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Il Ministero si associa pienamente alle osservazioni fatte dal relatore dell'uffizio centrale, ed accetta molto volentieri la nuova redazione.

**PRESIDENTE.** Darò nuova lettura della redazione dall'uffizio centrale suggerita per l'articolo che cade ora in votazione. (Vedi sopra.)

Se non vi ha chi faccia osservazioni, metterò ai voti questo emendamento che terrà luogo dell'articolo 37.

(È adottato.)

« Art. 38. Non possono in nessun caso essere concessi gradi senz'impiego, o fuori dei quadri dell'esercito, nè gradi onorari, o gradi superiori all'impiego. »

« Potrà soltanto in occasione di giubilazione essere concesso il grado immediatamente superiore, purchè l'uffiziale abbia per lo meno otto anni di servizio effettivo nel proprio grado. »

(È approvato.)

« Art. 39. Le promozioni degli uffiziali sono tutte pubblicate mensilmente nel giornale militare uffiziale, coll'indicazione del turno d'avanzamento, del nome dell'uffiziale che era provveduto dell'impiego divenuto vacante e del motivo della vacanza. »

(È approvato.)

« Art. 40. Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti in quanto sono contrari alla presente legge. »

(È approvato.)

*Disposizioni transitorie.*

« Art. 41. La presente legge avrà effetto a far tempo dal 1° di luglio 1853 »

« Prima di detta epoca il Governo procederà all'equiparamento dell'anzianità fra gli uffiziali dei corpi di ciascuna arma. »

**LA MARMORA**, ministro della guerra. Credo che sarebbe meglio prescindere da questo primo alinea delle disposizioni transitorie; poichè, sebbene io spero che possa questa legge essere adottata dalla Camera dei deputati nella presente Sessione, e quindi sanzionata dal Re, tuttavia potendo accadere che non venga approvata dalla Camera dei deputati, non so quale effetto produrrebbe lo stabilire che essa avrà principio dal 1° luglio 1853.

**COLLA**, relatore. Se il Ministero vuole ammettere il secondo alinea, in cui è detto che « prima di detta epoca il Governo procederà all'equiparamento dell'anzianità fra gli uffiziali dei corpi di ciascun'arma » conviene che un'epoca sia indicata o breve o lunga; ma l'articolo come è proposto non si può scindere.

Si potrebbe però sopprimerlo intieramente, e lasciare che il Ministero proceda a questo equiparamento senza che sia prescritto.

Ma allora la legge avrà il suo effetto tostochè sia sanzionata.

**ALFIERI**. Io appoggio il suggerimento del relatore, di

sopprimere cioè l'articolo intiero, sia perchè l'equiparazione che è indicata nel secondo paragrafo può richiedere più o meno tempo per la sua esecuzione, sia perchè mi pare che vi abbia un'altra considerazione, la quale fa vie maggiormente palese la convenienza di omettere questa disposizione, ed è che in certo modo si viene ad accordare un diritto che potrebbe dar luogo a difficoltà e a discussioni, ove taluno credesse che la cosa non sia equiparata.

Forse questa operazione si potrà fare senza le difficoltà che io, non essendo del mestiere, per avventura vi veggio fuori di proposito; ma siccome esse si potrebbero sollevare, sarebbe meglio di non fissarne in modo legale l'epoca.

Perciò io crederei che l'articolo 41 debba venir soppresso.

**LA MARMORA**, ministro della guerra. E così credo anch'io, trovando giustissima l'osservazione del senatore Alfieri.

Il Ministero, prima di promulgare la legge, farà il possibile per mettere assolutamente tutti i corpi in quella posizione giusta e precisa che si conviene.

**PRESIDENTE**. Dopo le date spiegazioni non c'è altro modo di corrispondere alla intelligenza presa dall'uffizio centrale e dall'onorevole ministro della guerra fuorchè rigettando l'ultimo articolo della legge; metto perciò ai voti l'articolo 41.

(Il Senato rigetta.)

Esaurito l'esame degli articoli, si passa allo squittinio segreto.

Prima però debbo debbo rendere avvisato il Senato che sarà convocato per lunedì al locco, onde procedere negli uffizi all'esame del progetto di legge sulle società anonime ed associazioni mutue, stato ieri presentato, ed alle ore due vi sarà seduta pubblica per la discussione della legge sull'alienazione della rendita di due milioni di lire, il rapporto della quale sarà distribuito domani mattina.

Si procede all'appello nominale.

*Risultato della squittinio:*

Votanti.....	52
Voti favorevoli.....	47
Voti contrari.....	5

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4.